

DELIBERA N. 83/21/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ GRUPPO ADN ITALIA S.R.L.
UNIPERSONALE (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO
IN AMBITO LOCALE “CALABRIA TV”) PER LA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 36-BIS, COMMA 1,
LETT. A), D.LGS. 177/05**

**(CONTESTAZIONE N° 03 ANNO 2020/ PROC. N° 02/20/RIP CO.RE.COM.
CALABRIA)**

(PROC. 23/21/ZD-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione servizi e prodotti del 21 aprile 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Calabria del 22 gennaio 2001, n. 2, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni-Co.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Co.RE.COM. Calabria, in data 19/21 dicembre 2017;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Calabria è stata accertata, contestata e poi notificata, in data 21 dicembre 2020, alla società Gruppo Adn Italia S.r.l. Unipersonale fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Calabria TV la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 36-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 177/05.

Il Co.RE.COM. Calabria, dall’esame del contenuto delle registrazioni della programmazione televisiva relative al periodo 28 settembre - 4 ottobre 2020, ha

accertato sul servizio di media audiovisivo Calabria TV l'avvenuta trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive occulte nel corso della messa in onda del programma denominato "*I Consigli di Paolo Pecora*".

In particolare, come di seguito riportato, nel corso della messa in onda del predetto programma televisivo, il CO.RE.COM. Calabria ha accertato e contestato l'esibizione a fini promozionali "*in un contesto apparentemente scientifico-informativo e/o di intrattenimento, senza rendere edotto il telespettatore della finalità promozionale della trasmissione*" di "*prodotti/invenzioni del sig. Paolo Pecora, il quale ne descrive le caratteristiche, ne esalta i pregi*" mediante l'apposizione in sovrimpressione dei "*recapiti (telefono e/o sito internet), così che accedendovi è possibile acquistare a pagamento i dispositivi promossi*".

GIORNO	ORARIO DI TRASMISSIONE	PROGRAMMA TELEVISIVO
29/09/2020	16:10:32 16:35:46	<i>I consigli di Paolo Pecora</i>
30/09/2020	16:03:05 16:28:19	<i>I consigli di Paolo Pecora</i>
03/10/2020	01:41:37 02:06:51	<i>I consigli di Paolo Pecora</i>
04/10/2020	20:33:43 20:58:57	<i>I consigli di Paolo Pecora</i>

2. Deduzioni della società

La parte, a seguito di presentazione di apposita istanza datata 5 gennaio 2021, in sede di audizione tenutasi, in data 21 gennaio 2021 dinanzi al CO.RE.COM. Calabria, ha eccepito quanto segue.

"Il programma "I consigli di Paolo Pecora" ha natura informativa, è trasmesso a titolo gratuito, ed è eteroprodotto e, pertanto, i fatti oggetto di contestazione non sono imputabili all'esercente".

La parte, inoltre, ha dichiarato di aver immediatamente sospeso la messa in onda del programma televisivo in esame.

La parte, infine, ha rappresentato di trovarsi in difficoltà economica.

La parte ha prodotto, altresì, in data 21 gennaio 2021, "*una copia del contratto di concessione di spazi televisivi a titolo gratuito stipulato con il sig. Paolo Pecora, produttore del programma "I Consigli di Paolo Pecora", una dichiarazione con cui ha confermato per iscritto la sospensione della messa in onda del summenzionato programma [...]*" e una "*copia della delibera AgCom n. 215/15/CSP*".

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il CO.RE.COM. Calabria ha proposto a questa Autorità l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società sopra menzionata per i motivi, di seguito, riportati.

“La società adduce a propria difesa la gratuità del rapporto con il conduttore-produttore del format, e a conferma della propria buona fede, ha dichiarato di aver sospeso la messa in onda della trasmissione. A ulteriore conforto delle proprie ragioni, Gruppo ADN deposita copia della delibera n. 215/15/CSP avente ad oggetto un procedimento avviato dal Co.Re.Com. Marche. In tale occasione, il Comitato territoriale, dopo aver in un primo tempo accertato la messa in onda di “comunicazioni commerciali occulte” da parte dell'emittente visionata, ha proposto l'archiviazione del procedimento. L'AgCom, nel caso prospettato, ha concordato con la proposta del Comitato territoriale, in quanto ha ritenuto che le trasmissioni fossero rivolte a promuovere il territorio regionale, a descriverne storia e luoghi, con informazioni anche relative ai servizi commerciali, presenti sul territorio, a scopo informativo. [...] Non sembra possa costituire esimente, la stipula di un contratto di concessione di spazi televisivi a titolo gratuito, con cui si è esclusa, in tesi, la percezione di un compenso da parte della società fornitrice, né tantomeno, la dichiarazione di immediata sospensione della messa in onda del programma.

Con riguardo al presunto accordo con il produttore per la messa in onda a titolo gratuito del programma, esso non appare un elemento significativo, in quanto non emerge la causa della concessione a titolo gratuito, né si può escludere il sospetto della percezione di un corrispettivo di natura non monetaria.

Riguardo all'asserita natura informativa della trasmissione e alla similitudine con la fattispecie trattata dalla summenzionata delibera dell'AgCom, sussistono vari indizi che depongono in senso sfavorevole alle ragioni di Gruppo ADN.

La “trasmissione” “I consigli di Paolo Pecora”, infatti, presenta in un contesto apparentemente scientifico-informativo e/o di intrattenimento, senza rendere edotto il telespettatore della finalità promozionale della trasmissione, i prodotti/invenzioni del sig. Paolo Pecora. Il conduttore descrive le caratteristiche ed esalta i pregi di dette invenzioni e vengono apposti in sovrimpressione [...] il recapito telefonico e/o il sito internet, così che, telefonando al numero e/o accedendo al sito, è possibile acquistare a pagamento i dispositivi promossi.

[...] In particolare, leggendo la scheda dell'invenzione Livantac, si può scorgere l'indicazione del prezzo.

Il file reca anche, oltre alla data, il percorso internet digitato per l'estrazione del file (<https://www.paolopecora.it/olivo-mitico-dono-di-atena-2/>).

Ciascuna puntata del programma, quindi, presenta più invenzioni, con modalità tali da apparire rivolta ad «incrementare la notorietà dell'azienda» e/o dei beni prodotti dalla medesima, piuttosto che assumere natura culturale o di intrattenimento, come esplicitata nel contratto.

La dichiarata valenza scientifico-informativa del format, poi, confligge apertamente con la concentrazione di prodotti di provenienza unilaterale; non vengono



presentati, infatti, come si converrebbe ad un programma di natura scientifica, scoperte di più inventori [...].

Una trasmissione di natura scientifico-informativa, infatti, avrebbe dovuto promuovere anche invenzioni di terzi, prodotte e distribuite da altre aziende.

In un certo senso, la decisione di quest'ufficio trae conforto, oltre che da una serie di deliberazioni conformi dell'Autorità (v. delibere nn. 41/19/CSP e 219/19/CSP), anche dagli insegnamenti della giurisprudenza amministrativa in tema di natura promozionale dell'emesso in assenza di comparazione («la presentazione, nell'ambito di un filmato a carattere culturale [" Cultura news "], prodotto dalla Rai, di un'automobile della Fiat [" Barchetta "], senza alcuna informazione obiettiva e senza la comparazione con altre autovetture, presenta, indubbiamente caratteri promozionali, e gli indizi raccolti sono sufficienti ad individuare la natura di pubblicità ingannevole, anche in mancanza della prova del rapporto di committenza», T.A.R. Lazio sez. I, 25 maggio 2002, n. 4564, Foro amm. TAR 2002, 1632).

Quanto alla dichiarazione di sospensione immediata della diffusione del format, non è sufficiente a elidere la punibilità; semmai può attenuare le conseguenze in ragione del rimedio approntato e può certificare uno stato soggettivo di complessiva buona fede dell'emittente, la quale nel corso del procedimento ha anche mantenuto un profilo altamente collaborativo.

[...] L'accennata immediata sospensione del format, la pacifica congiuntura economica del settore, verosimilmente incrementata dallo stato emergenziale da Covid-19, l'incauto affidamento sull'impegno del sig. Paolo Pecora – ai sensi dell'art. 4, comma 2, del contratto di concessione spazi televisivi a titolo gratuito in atti – «a non alterare la natura del format, mantenendo il carattere culturale e di intrattenimento e dunque non promozionale...», a parere del CO.RE.COM. Calabria, sono elementi da prendere in considerazione, al fine di “temperare il rigore della sanzione”.

La proposta del CO.RE.COM. Calabria risulta meritevole di accoglimento.

L'asserzione in ordine alla fondatezza, in punto di fatto e di diritto, di quanto proposto a questa Autorità dal predetto Comitato regionale per le comunicazioni presuppone, necessariamente, una valutazione attinente all'accertamento della natura di comunicazione commerciale audiovisiva e, in specie, di telepromozione dell'emesso televisivo contestato.

Come noto, la telepromozione si presenta come una delle innumerevoli tecniche di promozione commerciale finalizzate a incrementare la notorietà di una determinata impresa mediante la presentazione dei suoi prodotti o servizi, marchi, segni distintivi in genere, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. mm), del d.lgs. 177/05 e dell'art. 1, comma 1, lett. f), delibera n. 538/01/CSP.

Dalla documentazione versata in atti, pur in assenza dell'acquisizione della prova storica del rapporto di committenza da parte del predetto Organismo regionale, tuttavia, si rilevano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere che la comunicazione commerciale audiovisiva contestata, in quanto diretta a stimolare la fornitura di specifici prodotti, sia da qualificarsi, appunto, come telepromozione.

In particolare, tali elementi presuntivi si rinvencono sia nel formato utilizzato dell'emesso televisivo in esame, caratterizzato da inquadrature indugianti in modo insistito e ripetuto sul singolo prodotto, sia nel ricorso a un linguaggio, a sua volta, contraddistinto dal ricorso a toni particolarmente elogiativi, riferiti al prodotto stesso - es. riguardo allo strumento denominato *Acquagreen* si ricorre all'espressione "*miracoloso comportamento di questo apparato [...] - elementi rafforzati, per di più, dalla presenza nel corso della messa in onda del programma televisivo del suo "inventore"*".

Sulla base di tali indizi, quindi, l'esibizione dei singoli prodotti non può certamente considerarsi, alla luce del contesto in cui è inserita, meramente casuale o occasionale, essendo, comunque, frutto di una scelta condivisa tra l'impresa che beneficia della esposizione del proprio prodotto e il fornitore del servizio di media audiovisivo Calabria TV.

In altri termini, le modalità di raffigurazione e di descrizione di quel determinato prodotto, non assumendo profili di pubblico interesse, attesa la non attualità dell'informazione fornita, assumono l'esplicito intento di promuovere il prodotto stesso, in quanto l'emesso televisivo in esame, tra l'altro, è incentrato su specifici prodotti e non su una pluralità di prodotti offerti sul mercato e tra loro raffrontati, al fine di offrire una informazione completa al telespettatore.

In conclusione, contrariamente, quindi, a quanto eccepito dalla parte, attraverso una vera e propria forma di comunicazione commerciale mascherata da programma televisivo di tipo informativo e/o di intrattenimento, solo apparentemente volto alla mera conoscenza di quel determinato prodotto, si è stimolato l'acquisto del prodotto stesso mediante la sua esibizione e, comunque, facendone specifici riferimenti di carattere promozionale.

Riguardo all'eccezione secondo cui il programma televisivo in esame sia "*eteroprodotto*", si fa presente che destinatario della disposizione normativa contenuta nell'articolo di legge sopra citato è il fornitore del servizio di media audiovisivo che, pertanto, si assume la responsabilità editoriale in ordine alla predisposizione dei programmi televisivi.

È sul fornitore del servizio di media audiovisivo, in quanto titolare di apposita autorizzazione, che grava l'obbligo di vigilare in ordine alla rispondenza della programmazione televisiva trasmessa alla normativa vigente in materia radiotelevisiva: tra l'altro, "*il destinatario di uno specifico divieto configurante un illecito amministrativo sanzionato dalla legge, non può, delegando a terzi l'osservanza dell'obbligo a lui imposto, trasferire responsabilità in ordine a previsioni di interesse pubblico che trascendono, in quanto tali, la tutela di privati interessi*" (Cassazione civile, sez. I, 22 aprile 2005, n. 8537).

Non può dubitarsi, quindi, della concreta esigibilità del rispetto della disposizione normativa in esame da parte della società GRUPPO ADN ITALIA S.r.l. Unipersonale, in quanto non si è in presenza di eventi riconducibili a soggetti terzi del tutto estranei al predetto fornitore di servizi di media audiovisivi e solo occasionalmente veicolati in tempi e in forma incontrollabili, ma di programmi televisivi direttamente riconducibili

alla responsabilità editoriale della parte.

In conclusione, sul fornitore del servizio media audiovisivo Calabria TV grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente.

Ad esito dell'istruttoria svolta, si ritiene, pertanto, che la società GRUPPO ADN ITALIA S.r.l. Unipersonale fornitore del servizio di media audiovisivo Calabria TV sia incorsa nella violazione della disposizione normativa di cui all'art. 36-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 177/05.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 36-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 177/05, “[...] sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte”;

RITENUTA, pertanto, per la violazione del disposto di cui all'art. 36-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 177/05 la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lett. a) e 5, dell'art. 51, decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di gravità media in considerazione della rilevazione di numerosi episodi di violazione della disposizione normativa sopra specificata nel corso delle giornate di programmazione televisiva oggetto di monitoraggio, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori. L'assenza di segnalazioni grafiche atte a segnalare la natura pubblicitaria di detta esibizione rafforza la pericolosità della comunicazione commerciale, in quanto attenua le difese del telespettatore/consumatore che non percepisce in modo immediato lo scopo promozionale della trasmissione.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La parte ha dichiarato “di aver disposto, in seguito alla contestazione ricevuta da parte di codesto CORECOM a mezzo posta elettronica certificata in data 21 Dicembre 2020, l'immediata sospensione della trasmissione “I CONSIGLI DI PAOLO PECORA” su Emittente televisiva CALABRIA TV”.

C. Personalità dell'agente

La società GRUPPO ADN ITALIA S.r.l. Unipersonale negli anni precedenti è stata già sanzionata per altra violazione (es. delibera n. 227/18/CSP del 16 ottobre 2018).

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2019, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 329.290 e un bilancio in utile.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 *"salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo"*;

RILEVATO che, ai sensi del punto B.1, comma 9, della delibera 265/15/CONS, *"ove la condotta illecita sia unitaria (seppur frazionata nel tempo) e sia violata più volte la medesima norma, potrà trovare applicazione il cosiddetto "cumulo giuridico" delle sanzioni previsto dalla norma (art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689), da cui deriva l'irrogazione di un'unica sanzione il cui importo è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso (ivi compresa, soprattutto, la plurioffensività della condotta ed il suo protrarsi nel tempo)"*;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, infatti, ricorre il c.d. concorso formale omogeneo di illeciti, in quanto la messa in onda, seppur frazionata nel tempo/ripetuta in un preciso e ridotto arco temporale, della medesima programmazione televisiva ha comportato in capo alla società GRUPPO ADN ITALIA S.r.l. Unipersonale la commissione con una sola azione di più violazioni della medesima disposizione normativa;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione stessa previsto per la singola violazione più grave pari a euro 2.066,00 (duemilasesantasei/00) aumentata a due volte e mezzo pari a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

a GRUPPO ADN ITALIA S.r.l. Unipersonale – codice fiscale 02265930798 , con sede a Lamezia Terme (CZ), Contrada Rotoli, snc, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Calabria TV" di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) al netto di ogni altro onere accessorio

eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 36-bis, comma 1, *lett. a)*, d.lgs. 177/05, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 83/21/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 83/21/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 aprile 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE.
Giulietta Gamba